

## Internet, direttori responsabili e stampa Un rapporto difficile

Andrea Buti

Il tribunale di Firenze con sentenza del 982/2009 ha stabilito che un sito internet è un prodotto editoriale secondo la legge 62/2001, con la conseguenza che è possibile riconoscere la responsabilità del direttore responsabile in capo a colui che omette il controllo su articoli o notizie di natura diffamatoria ivi pubblicate.

Diversi profili della motivazione non convincono; può leggersi, infatti: *“In primo luogo va osservato che l'ultima legge sull'editoria n. 62/2001, di riforma della legge n. 47/1948, ha data una nuova definizione di prodotto editoriale, che estende anche alle pubblicazioni con il mezzo elettronico (internet) la disciplina sulla stampa”*.

In vero la legge 62/2001 non ha affatto riformato la legge 47/1948. La legge 62, infatti, è rubricata *“Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”*.

Ebbene proprio il primo articolo di tale legge prevede: *“1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.”*

Visto che il legislatore si è preoccupato di precisare “ai fini della presente legge” dovrebbe l'interprete (quindi anche il giudice) chiedersi se sia possibile estrapolare il concetto di «prodotto editoriale» ed applicarlo a contesti non regolamentati dalla legge 62. Tale legge, infatti, si occupa di diversi aspetti (trasparenza, sovvenzioni, fondi speciali), ma non riforma in nessun modo la legge 47/1948, anzi l'unico rinvio esplicito è contenuto sempre nell'art. 1 al comma 3: *“Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”*

L'art. 2 cui si rinvia prevede: *“Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.*

*I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile (2). All'identità*

*delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari”*.

L'obbligo di registrazione di cui all'art. 5 della legge 47/48 richiamato non rileva in questo caso.

Nessuna norma, quindi, equipara **espressamente** internet alla stampa. Il problema è proprio qui; soprattutto nell'avverbio... Trattandosi di materia penale, infatti, vigono alcuni principi:

- il divieto di interpretazione estensiva delle norme (non si può allargare il campo semantico delle espressioni terminologiche usate dal legislatore);

- il principio di tassatività (la previsione del reato deve essere precisamente individuata dal legislatore e non dal giudice);

- il divieto di interpretazione analogica (non si possono applicare norme che regolano casi diversi, seppure simili come potrebbe avvenire nell'ambito del diritto civile);

- il principio del *favor rei* o, in *dubio pro reo* (sia a livello sostanziale che processuale, non debbono sussistere ragionevoli dubbi sulla colpevolezza e nel caso il quadro probatorio non sia sufficiente: meglio un colpevole a spasso che un innocente in galera);

che non sembrano adeguatamente considerati...

## Professionisti e software "pirata"

**Andrea Buti**

Con sentenza del dicembre dello scorso anno (n. 49385) la Cassazione ha stabilito che l'utilizzo di software illecitamente duplicato in uno studio professionale non integra i reati di cui all'art. 171 bis l. 633/41.

La vicenda giudiziaria riguarda il caso di un geometra che utilizzava 4 computer in cui risultavano installati programmi Microsoft Office e Word in mancanza delle relative licenze.

La norma prevede due distinte ipotesi di reato:

(A) la prima riguarda il comportamento di chiunque *"duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore"* mentre la seconda riguarda:

(B) l'attività di chiunque *"ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)"*.

Entrambe le ipotesi devono essere connotate dallo stesso dolo specifico, ossia dalla volontà di "profittare" della duplicazione: sotto tale profilo, quindi, basta ad integrare la fattispecie, il semplice risparmio di spesa connesso al mancato acquisto delle licenze, mentre non è necessario l'ulteriore requisito del lucro (termine – quest'ultimo - presente nella formulazione originaria dell'art. 10 d.lgs. 518/1992, ma poi modificato nella successiva norma contenuta nell'art. 13 della legge 248/2000). Non rileva nemmeno se l'attività di duplicazione sia connessa da un soggetto particolare (imprenditore, privato o professionista).

La norma punisce pertanto l'attività di duplicazione o quella di detenzione; in tale secondo caso, però, non rileva ogni detenzione, ma solo quella effettuata a scopo commerciale o imprenditoriale. Inoltre la detenzione non è riferita ad ogni supporto, ma solo a quelli privi del contrassegno SIAE. Affinché possa dirsi integrato il reato di illecita detenzione pertanto debbono sussistere simultaneamente due condizioni:

- 1) lo scopo commerciale o imprenditoriale
- 2) la mancanza del contrassegno SIAE.

## La riscossa.. ...del fax

**Monia Fabiani**

Nel tumulto di esemplificazione burocratico-informatica che stiamo vivendo negli ultimi tempi (mi riferisco alle sfide del processo civile telematico e delle notifiche tramite pec) ho notato con piacere la sentenza 3467/09 della Corte di Cassazione, II sezione penale.

In sintesi la Suprema Corte accoglie il ricorso di un avvocato, con rinvio degli atti alla Corte di Appello territorialmente competente, che lamenta di essersi visto ingiustificatamente disattendere una richiesta di rinvio dell'udienza di dibattimento avanzata via fax: pare proprio che in ambito giuridico questo strumento sia sempre più rivalutato..

La Corte di Appello, difatti, nella sentenza impugnata dà atto di aver ricevuto la stessa mattina dell'udienza detta comunicazione di rinvio, ma rileva di non aver valutato il legittimo impedimento del difensore in quanto *"...il fax costituisce un mezzo tecnico non previsto specificatamente dalla legge per il deposito di istanze"*.

Fortunatamente la Corte di Cassazione ben ritiene che la mancata specifica previsione dell'invio a mezzo fax per il deposito delle memorie e richieste delle parti ai sensi dell'art. 120 c.p.p., espone esclusivamente il richiedente al rischio della intemperività, nel caso che l'istanza non venga portata a conoscenza del giudice.

Ma non la rende né nulla né tantomeno inesistente!

Ove la suddetta richiesta di rinvio, anche spedita a mezzo fax, è pervenuta al giudice prima dell'inizio dell'udienza, egli ha l'obbligo di esaminarla, accogliendola o respingendola.

E noi continuiamo a parlare di diritto moderno..

## Regolamento CE/44/01 e giurisdizione

**Simona Piccioni**

E' dell'ottobre scorso l'ultima, sorprendente novità in tema di giurisdizione, che trae spunto dalla vicenda di un esportatore italiano che si trovi ad operare in un contesto comunitario.

Essa è contenuta in un' ordinanza emessa ad opera della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite- che vuole che l'esportatore italiano- al fine di recuperare il proprio credito in caso di insolvenza del debitore-debba rivolgersi al giudice dello Stato del compratore.

E' quanto ha statuito l'ordinanza n. 21191 del 5 ottobre 2009.

Ma sino ad oggi quale disciplina...?

Facendo un piccolo passo a ritroso, noteremo come la materia sia da sempre regolata dal Regolamento CE 44/01 sulla competenza giurisdizionale. Esso statuisce con chiarezza come, in materia contrattuale, se manchi una clausola di deroga del foro formalmente valida e qualora si voglia agire contro un soggetto comunitario, il giudice competente sia quello dello Stato in cui si trova tale soggetto.

Segue, all'art 5, una deroga a tale principio in forza della quale, qualora si tratti della compravendita di beni, sarà possibile citare un soggetto comunitario anche dinanzi al giudice del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

Tale inciso è stato poi nel tempo oggetto di duplice interpretazione per cui per "luogo di consegna" può intendersi:

- quello estrapolato seguendo un'accezione giuridica
- oppure quello che scaturisce da un'interpretazione resa in senso economico e fattuale.

La prima interpretazione trova la sua fonte più autorevole nella Convenzione di Vienna del 1980 che stabilisce che il luogo di consegna coincide con quello in cui i beni sono stati consegnati al primo vettore per il trasporto al compratore, salvo diverso accordo tra le parti

Purtuttavia i Tribunali italiani, all'atto di riempire di significato il termine "luogo di consegna", si sono ultimamente mossi in senso contrario, preferendo aderire piuttosto alla seconda interpretazione fattuale del concetto di "luogo di consegna".

E dunque, in conclusione, si fa attualmente riferimento al luogo in cui i beni vengono fatti entrare nella materiale disponibilità del destinatario, a prescindere dal diverso luogo in cui eventualmente il vettore sia stato incaricato della presa in carico delle merci.

## Conciliazione, telefonia e improcedibilità

**Monia Fabiani**

Il Tribunale di Macerata (con sentenza n. 575 del 24.09.2008) ha stabilito che ..il mancato preventivo esperimento della procedura di conciliazione ex art. 1 co. XI della legge 249/97 costituisce non già condizione di proponibilità della domanda, ma solo condizione di procedibilità..

La norma citata prevede che non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'art. 3, comma 1, dell'allegato A della delibera dell'AGCOM n. 182/02/CONS, (adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti) indicava il tentativo di conciliazione come presupposto per "agire in giudizio".

L'art. 4, comma 2, stabiliva, inoltre, che il ricorso giurisdizionale non poteva essere proposto sino a quando non fosse stato espletato il tentativo di conciliazione, (che sospende i termini per agire in giudizio).

È bene precisare che detta normativa (da riferirsi al contratto stipulato nel 2001 ed oggetto della controversia riportata) è stata modificata con il nuovo regolamento disciplinato ex allegato A alla delibera n. 173/07/CONS, il quale stabilisce, al nuovo art. 3, che ..il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com. competente per territorio..

La procedura conciliativa deve concludersi entro trenta giorni dalla data di proposizione dell'istanza, scaduti i quali le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa.

Interessante, in tema di esperimento del tentativo di conciliazione, è la pronuncia della Corte costituzionale 30 novembre 2007, n. 403 che esclude la soggezione a tale incombenza per i procedimenti cautelari. La previsione del tentativo sarebbe finalizzata ad assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, attraverso la

composizione preventiva della lite, ma tale interesse svanisce in riferimento alle esigenze della immediatezza dell'azione cautelata

Il testo integrale della sentenza è stato gentilmente messo a disposizione dalla Redazione della Rivista "Justitia" n. 2/2009 - Rassegna di Giurisprudenza Maceratese, edita dall'Ordine degli Avvocati di Macerata che ne cura la relativa pubblicazione e diffusione presso gli iscritti.

## I casi studio Matrimonio e privacy

**Emanuela Nalli**

Nel blog [www.dirittomoderno.it](http://www.dirittomoderno.it) è stata inaugurata la categoria "case studies" in cui vengono affrontati dei casi concreti e ricostruiti i passaggi-chiave.

Il primo caso attiene ai delicati rapporti tra tutela della privacy e diritto d'accesso.

Ecco i fatti: Tizio riferisce di aver presentato istanza alla ASL competente per prendere visione ed estrarre copia della cartella clinica intestata alla moglie, che sarebbe stata da molti anni in cura presso l'ASL medesima.

L'istanza, alla quale non era stata data risposta, era stata avanzata per promuovere un'azione giurisdizionale innanzi al Tribunale ecclesiastico per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio (viziato dal fatto che i disturbi psichici - da cui la predetta sarebbe stata affetta da tempo - sarebbero stati sempre sottaciuti).

Le norme

L. 241 /1990 artt. 22, 24

D.Lgs 196/2003 artt. 59-60

I quesiti

E' legittimo esercitare il diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali del coniuge?

Nella comparazione tra gli interessi in gioco, prevale il diritto di accesso ai documenti amministrativi o quello alla riservatezza?

La legge, nel contemperare il diritto di accesso con la tutela della privacy, fissa alcune regole: - l'accesso ai documenti amministrativi deve essere necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici; - quando si tratta di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui esso sia strettamente indispensabile.

Va ricordato che per dati sensibili si intendono quelli riguardanti profili

particolarmente delicati della vita privata delle persone: i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Inoltre, quando si tratta di documenti che possono rivelare i dati sensibili riguardanti lo stato di salute e la vita sessuale, l'accesso è consentito nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 196/2003. Il termine "ovvero" utilizzato in tale norma va inteso come "cioè" o "vale a dire che", posto che la pronuncia 9 luglio 2003 del Garante per la protezione dei dati personali chiarisce: "il diritto che il terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere può essere ritenuto di "pari rango" rispetto a quello dell'interessato (giustificando quindi l'accesso) solo se fa parte della categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o libertà fondamentali ed inviolabili".

Il riferimento normativo ai diritti della personalità e ad altri diritti e libertà fondamentali è collegato ad un "elenco aperto" di situazioni giuridiche soggettive individuabile in chiave storico-evolutiva e presuppone una valutazione in concreto, in modo da evitare "il rischio di soluzioni preconstituite poggianti su una astratta scala gerarchica dei diritti in contesa" (Cons. Stato, Sez. VI n. 1882/2001 e 2542/2002).

La soluzione alla questione posta dal caso di specie viene offerta dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 14/11/2006, n. 6681, secondo la quale: "Premesso che il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità, sussiste l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso finalizzata ad estrarre copia della cartella clinica intestata al coniuge del richiedente, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito all'essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario."

## Il Centro Formazione e informazione

Il Centro è accreditato come ente di formazione presso la Regione Marche (con decreto n. 20/FSE-06 del 22.1.2007) e presso Fondo Professioni. Quest'ultimo è un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003. Fondoprofessioni promuove e finanzia piani/progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali ed individuali, finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze delle/dei lavoratrici/lavoratori, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze formative degli studi forensi (fonte [www.fondoprofessionisti.it](http://www.fondoprofessionisti.it)). Lo studio committente contribuisce con il costo del lavoro, senza sopportare - normalmente - altre spese.

La struttura è nata dall'idea di rispondere alle esigenze dei professionisti, dell'impresa, ma anche della pubblica amministrazione, fornendo strumenti per innovare e migliorare, direttamente o indirettamente, la gestione delle conoscenze in settori contigui che spaziano da quello legale a quello tecnico, supportando le risorse umane ed ottimizzando quelle economiche. Le peculiarità dell'*information society* suggeriscono competenze specifiche in aree ristrette, al fine di individuare prontamente l'informazione rilevante, trasferire capacità, elaborare e costruire Soluzioni efficienti per nuove abilità. In un mondo in continua e rapida evoluzione - come insegna Darwin - la specie che sopravvive non è quella più forte, ma quella che si adegua più rapidamente ai cambiamenti. Il capitale intellettuale è, oggi, uno dei principali fattori di sviluppo nell'economia moderna. Per questo il Centro progetta, coordina ed organizza Percorsi Formativi, contraddistinti da un approccio pragmatico, garantito da una didattica non solo teorica, ma anche e soprattutto pratica, calata nelle stesse realtà in cui le capacità acquisite potranno essere prontamente impiegate.

Il Centro opera in regime di convenzione con l'Università degli Studi di Camerino: gli articoli e le segnalazioni presenti in questa rivista, sono il frutto della collaborazione svolta con laureati presso la stessa Università coinvolti nel progetto FiXO ("Formazione e Innovazione per l'Occupazione"). Si tratta di un programma nazionale promosso e sostenuto dalla Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e realizzato con collaborazione di ItaliaLavoro.

Ulteriori materiali, articoli, video e case studies sono disponibili all'indirizzo [www.dirittomoderno.it](http://www.dirittomoderno.it)

Per collaborazioni, informazioni o pubblicità su questa rivista è possibile inviare un messaggio email all'indirizzo [info@serviziprofessionali.org](mailto:info@serviziprofessionali.org)

## Diritto elettronico

- dematerializzazione
- documento informatico
- email e posta elettronica certificata
- e-government
- firme elettroniche
- privacy

## Gestione conflitti

- adr
- comunicazione
- conciliazione
- mediazione
- negoziazione

### Eventi

**17 marzo 2010**

*"Come, quando e perché mediare per conciliare".*

[www.dirittomoderno.it](http://www.dirittomoderno.it)

**30 marzo 2010 Roma**

**20 Aprile 2010 Milano**

*"La riforma spiegata dagli esperti: La nuova disciplina della mediazione in attuazione del D. Lgs 28/2010"*

*Lgs 28/2010*

[www.mondoadr.it](http://www.mondoadr.it)

Rivista bimestrale di informazione curata e di proprietà del Centro Servizi Professionali s.r.l. iscritta al n. 1 del Registro delle pubblicazioni periodiche del Tribunale di Camerino con provvedimento del 11.10.2006.

Iscritta al R.O.C. al n. 17891

Direttore Responsabile Desy D'Addario

P.IVA 01533820435

[www.serviziprofessionali.org](http://www.serviziprofessionali.org)

Tel. 0737636309 - Fax 0737630395

Via Pallotta, 15 - 62032 Camerino (MC)

